

Il Sole 24 ORE S.p.A.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2021

PREMESSA

Il presente Regolamento del Consiglio di Amministrazione (di seguito il “Regolamento”) disciplina, fermo quanto previsto dal Regolamento denominato “*Obblighi informativi verso Amministratori e Sindaci*”, adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2018, le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione del Sole 24 Ore S.p.a. (di seguito il “Sole” o la “Società”) ivi incluse le modalità di verbalizzazione delle riunioni e le procedure per la gestione dell’informativa degli Amministratori, nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e dello statuto sociale (di seguito lo “Statuto”), nonché alla luce dei principi e dei criteri stabiliti dal Codice di *Corporate Governance* (di seguito il “Codice di *Corporate Governance*”).

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto secondo quanto previsto dallo Statuto. Viene favorita nel Consiglio di Amministrazione del Sole una composizione che persegua inoltre criteri di diversità di età e nazionalità degli Amministratori.

Se non diversamente specificato, le disposizioni concernenti il funzionamento del Consiglio di Amministrazione previste dal presente Regolamento si applicano, ove compatibili, anche al Comitato Esecutivo, se nominato, ed ai Comitati istituiti dal Consiglio di Amministrazione nel proprio ambito con funzioni istruttorie, propositive e consultive. Per quanto qui non espressamente disciplinato, trovano applicazione le norme di legge, regolamentari e statutarie *pro-tempore* vigenti e applicabili, cui si fa espressamente rinvio. In caso di contrasto tra le previsioni del presente Regolamento e le disposizioni di legge, regolamentari o statutarie, queste ultime prevarranno.

Art. 1 - DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI

Gli Amministratori agiscono e deliberano in maniera informata, con indipendenza di giudizio ed in autonomia perseguendo l’interesse complessivo della Società con l’obiettivo prioritario della creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo anche conto degli interessi degli altri *stakeholder* rilevanti per la Società.

Gli Amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell’impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi da essi ricoperti in altre società o enti (anche esteri). A quest’ultimo riguardo, il Consiglio di Amministrazione del Sole considera compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di Amministratore della Società, ricoprire al massimo 5 incarichi come Amministratore o Sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con l’esclusione della Società e delle società controllate del Sole, delle società sottoposte a comune controllo e del soggetto controllante.

Ulteriori valutazioni in merito al numero massimo di incarichi potranno essere svolte dal Consiglio anche sulla base di eventuali raccomandazioni formulate dal Comitato per le Nomine e le Remunerazioni.

Il Consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli Amministratori, rileva annualmente e rende note nella Relazione sul Governo Societario (di seguito la “Relazione sul Governo Societario”) le cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte dagli Amministratori in altre società.

Art. 2 - ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Gli Amministratori compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Il Consiglio può, nei limiti consentiti dalla legge e dallo Statuto, delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni per la gestione della Società ad uno o più Consiglieri delegati, fissandone i poteri. Il Consiglio di Amministrazione può costituire un comitato esecutivo, determinandone i poteri. Il Consiglio ha anche facoltà di nominare direttori e procuratori, con firma individuale e congiunta, determinandone i poteri e le attribuzioni.

Gli organi delegati riferiscono, con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta in forza delle deleghe ricevute, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Ferme restando le materie non delegabili ai sensi di legge e di Statuto, il Consiglio può riservare alla propria esclusiva competenza l'esame e la valutazione di ulteriori materie individuate con sua deliberazione.

Restano altresì di competenza del Consiglio gli atti e le operazioni eccedenti i limiti di valore eventualmente previsti nella elencazione dei poteri conferiti agli organi delegati.

Art. 3 - AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Per i requisiti di indipendenza degli Amministratori, trovano applicazione le norme di legge, regolamentari e quelle previste in Statuto all'art. 19 secondo il quale almeno tre Consiglieri devono essere scelti tra soggetti che non siano imprenditori individuali aderenti a Confindustria o alle organizzazioni territoriali e di categoria facenti capo a Confindustria, né siano soci esercenti il controllo, amministratori esecutivi o lavoratori dipendenti di società aderenti alla predetta associazione o alle predette organizzazioni.

Resta altresì applicabile il divieto di concorrenza di cui all'art. 20 dello Statuto.

Il Consiglio valuta l'indipendenza di ciascun Amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza, e comunque con cadenza almeno annuale, al fine di rilevare l'eventuale esistenza di circostanze che ne compromettono, o appaiono comprometterne, l'autonomia di giudizio. Tale valutazione viene effettuata dal Consiglio sulla base delle informazioni fornite dagli Amministratori e/o disposizione della Società, nonché tenendo conto dei principi e delle raccomandazioni contenute nel Codice di *Corporate Governance*.

Ai fini della valutazione dell'indipendenza degli Amministratori il Consiglio potrà comunque, in relazione alle specifiche situazioni riguardanti ciascun Amministratore, considerare ogni ulteriore elemento ritenuto utile e opportuno, adottando criteri aggiuntivi e/o parzialmente difformi che privilegino la sostanza sulla forma, fornendone informativa nella Relazione sul Governo Societario. Il Consiglio sottopone l'esito della valutazione di indipendenza al Collegio Sindacale che verifica la corretta applicazione dei criteri sopra citati.

Nell'ambito della valutazione di indipendenza degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che l'importo di Euro 50.000,00 su base annua, rappresenti una soglia significativa delle

loro eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali con la Società, nonché di eventuali remunerazioni aggiuntive da essi percepite da parte della Società.

L'esito delle valutazioni sulla indipendenza degli Amministratori e dei componenti dell'organo di controllo è reso noto al mercato subito dopo la nomina e, successivamente, nella Relazione sul Governo Societario, oltre che al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza, con l'indicazione dei criteri utilizzati per la valutazione della significatività dei rapporti in esame o delle argomentazioni sottostanti un eventuale discostamento da criteri predefiniti.

Gli Amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno, in assenza degli altri Amministratori, per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di Amministrazione e alla gestione sociale. Siffatte riunioni sono convocate su iniziativa del *Lead Independent Director* ove nominato oppure su richiesta degli altri Amministratori indipendenti.

Art. 4 - LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore indipendente quale *Lead Independent Director*:

- a) se il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il *Chief Executive Officer* o è il titolare di rilevanti deleghe gestionali;
- b) se la carica di Presidente è ricoperta dalla persona che controlla, anche congiuntamente, la Società.

Il *Lead Independent Director* è individuato dal Consiglio di Amministrazione tra gli Amministratori indipendenti.

Al *Lead Independent Director* è attribuito il compito di:

- coordinare le istanze e i contributi degli Amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli indipendenti;
- coordinare le riunioni dei soli Amministratori indipendenti;
- segnalare al Presidente del Consiglio di Amministrazione eventuali argomenti da sottoporre all'esame e alla valutazione del Consiglio medesimo.

Art. 5 - COMITATI ENDOCONSILIARI

Il Consiglio di Amministrazione istituisce al proprio interno comitati con funzioni istruttorie, propositive e consultive, in materia di nomine, remunerazioni, controllo e rischi sul rispetto della missione editoriale del Gruppo, nonché in altri ambiti ritenuti importanti per la Società, cui è affidato il compito di supportare il Consiglio nello svolgimento del proprio ruolo.

Il Consiglio di Amministrazione definisce i compiti dei comitati e ne determina la composizione, privilegiando la competenza e l'esperienza dei relativi componenti. Ciascun comitato è coordinato da un Presidente che informa l'organo di Amministrazione delle attività svolte alla prima riunione utile. La composizione e i compiti dei Comitati possono essere integrati o modificati in ogni tempo previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente di ogni comitato può invitare a singole riunioni il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il *Chief Executive Officer*, gli altri Amministratori e, informandone il *Chief*

Executive Officer, gli esponenti delle funzioni aziendali competenti per materia. Inoltre, alle riunioni di ciascun comitato possono assistere i componenti dell'organo di controllo.

I Comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, disporre di risorse finanziarie e avvalersi di consulenti esterni, nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni dei Comitati sono verbalizzate e messe a disposizione del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

Art. 6 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente nell'ambito della programmazione annuale delle riunioni consiliari o comunque tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri.

Le riunioni sono convocate e si svolgono secondo le modalità e tempistiche previste dallo Statuto.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza e impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio sono condotte dal Presidente, o da chi lo sostituisca, con le modalità dallo stesso ritenute più idonee a consentire l'ottimale svolgimento dei lavori consiliari.

Il presidente dell'organo di amministrazione, con l'ausilio del segretario dell'organo stesso, cura, d'intesa con il *chief executive officer*, che i dirigenti della società e quelli delle società del gruppo che ad essa fa capo, responsabili delle funzioni aziendali competenti secondo la materia, intervengano alle riunioni consiliari, anche su richiesta di singoli Amministratori, per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente, inoltre, anche su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare a partecipare alla singola riunione consiliare altri soggetti o consulenti esterni, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. Tutti i predetti soggetti saranno comunque tenuti all'osservanza dei medesimi obblighi di riservatezza previsti per i consiglieri e i sindaci dal successivo art. 9.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a norma di legge e di Statuto.

I verbali delle deliberazioni consiliari sono redatti dal Segretario o da chi ne fa le veci e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o da chi ne fa le veci. A seguito della riunione, una bozza del verbale viene trasmessa a tutti i consiglieri e successivamente alla loro approvazione trascritta sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio a cura del Segretario.

I verbali danno adeguatamente atto dei dibattiti consiliari e dell'eventuale dissenso espresso dai componenti il Consiglio di Amministrazione su singoli argomenti e delle loro motivazioni.

Art. 7 - INFORMATIVA PRE-CONSILIARE

Il Presidente mediante il Segretario assicura che sia messa a disposizione degli Amministratori e dei Sindaci con un anticipo di almeno 2 giorni la documentazione di supporto agli argomenti all'ordine

del giorno, contenente eventuali proposte di deliberazione ed informazioni idonee sul piano qualitativo a supportare i lavori del Consiglio.

In taluni casi eccezionali, ove non sia possibile garantire il rispetto delle tempistiche previste e/o la documentazione sia resa disponibile direttamente in riunione, il Presidente assicura che in sede consiliare sia data adeguata informativa a tutti i componenti del Consiglio e del Collegio Sindacale sugli argomenti oggetto di trattazione e sia dedicato un congruo tempo agli approfondimenti ritenuti utili per la corretta comprensione della materia.

Al fine di garantire la massima riservatezza dei flussi informativi, la Società si avvale di una piattaforma digitale con accesso riservato ai soli soggetti autorizzati. La documentazione di supporto distribuita ad amministratori e sindaci viene conservata agli atti del Consiglio.

Art. 8 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per l'organizzazione dei propri lavori, il Consiglio si avvale del supporto di un Segretario del Consiglio di Amministrazione (il "Segretario"), secondo quanto previsto nello Statuto. Il Segretario è nominato su proposta del Presidente.

Il Segretario deve essere in possesso di adeguati requisiti di professionalità.

Il Segretario assiste il Presidente e, se nominato, il Vice Presidente nelle attività connesse al corretto funzionamento del Consiglio di Amministrazione, assicura che l'informativa pre-consiliare sia accurata, completa, chiara e imparziale e che l'attività dei Comitati endoconsiliari sia coordinata con l'attività del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza del Segretario, il Consiglio, volta a volta, nomina chi deve sostituirlo su proposta del Presidente.

Art. 9 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Gli Amministratori ed i Sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento delle rispettive funzioni nonché a rispettare le regole adottate dalla Società per la diffusione dei documenti e delle informazioni suddette, secondo le modalità previste dalle specifiche procedure interne inerenti alla gestione ed al trattamento delle informazioni riservate, potenzialmente rilevanti o privilegiate, anche secondo quanto previsto dall'art. 2.8 del Regolamento denominato "*Obblighi informativi verso Amministratori e Sindaci*".

Art. 10 - CALENDARIO EVENTI SOCIETARI

In ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana S.p.a., il Consiglio approva annualmente le date delle riunioni relative agli eventi societari previsti dal citato regolamento, da rendere note al mercato senza indugio e comunque nel termine previsto dal medesimo.

Nel calendario andranno in particolare precisate, nel quadro delle riunioni del Consiglio stabilite per il nuovo esercizio, le date di approvazione del progetto di bilancio di esercizio, delle relazioni

finanziarie periodiche, nonché la data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea degli Azionisti. Andranno inoltre indicate le date stabilite per le presentazioni alla comunità finanziaria.

Art. 11 - AUTOVALUTAZIONE DEL CONSIGLIO

L'autovalutazione ha ad oggetto la dimensione, la composizione e il concreto funzionamento dell'organo di amministrazione e dei suoi comitati, considerando anche il ruolo che esso ha svolto nella definizione delle strategie e nel monitoraggio dell'andamento della gestione e dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

L'autovalutazione è condotta annualmente.

Il processo di autovalutazione è svolto al fine di valutare l'efficacia dell'attività del Consiglio di Amministrazione ed esprimere una valutazione sul concreto funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione nonché sul contributo apportato da ciascun Amministratore, tenendo conto delle caratteristiche professionali, di esperienza e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica.

Il Presidente, con il supporto del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni, può valutare l'opportunità che, per il compimento di tali attività, la Società si faccia eventualmente assistere da una società di consulenza esterna indipendente. Egli, altresì, assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia, le modalità di conduzione siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio e che siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate.

Art. 12 - BOARD INDUCTION

Il Presidente promuove durante ogni esercizio la partecipazione di Amministratori e Sindaci, nelle forme ritenute più opportune, ad iniziative formative sul settore di attività in cui opera la Società, su tematiche di particolare interesse, nonché sul quadro normativo e autoregolamentare di riferimento.

Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Le modifiche al presente Regolamento, nonché agli eventuali Regolamenti dei Comitati consiliari, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente potrà procedere direttamente, dandone informativa agli altri Consiglieri nella prima riunione utile, ad adeguamenti conseguenti ad interventi normativi/regolamentari, a mutamenti dell'assetto organizzativo della Società, ovvero a specifiche delibere adottate dagli organi sociali.